

Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe

Protocollo Numero 20400 - Comunicazione n. 0245 del 02.12.2011

Accordo Denunce per Congruità

Il 16 novembre scorso, a Roma, è stato sottoscritto, da tutte le "Parti Sociali Nazionali" del sistema Edile, l'accordo in materia di sperimentazione della congruità.

L'accordo è conseguente a quello sottoscritto il 28.10.2010 che prevedeva una sperimentazione, nel corso del 2011 che di fatto, non si è realizzata.

Dall'accordo sottoscritto in questi giorni deriva una fase sperimentale che tutte le Casse Edili (e non solo alcune come previsto in precedenza) dovranno attivare nel corso dell'anno 2012.

La nuova sperimentazione si svolgerà in diverse fasi con scadenze che dovrebbero portare al rilascio del **Durc di Congruità** con piena efficacia dal 1 gennaio 2013.

Vi invitiamo ad una attenta lettura dell'accordo laddove sono indicate le varie fasi di gestione dello stesso e comunque vogliamo soffermarci su quanto **accadrà sin dal 1 gennaio 2012 quando tutte le imprese aderenti alle Casse Edili, potranno** (non dovranno) **cominciare ad inviare le denunce mensili per cantiere, nei casi previsti** (tutti i lavori pubblici a prescindere dall'importo ed i lavori privati di valore superiore a 70.000,00 €).

Tale facoltà, **a partire dal 1 luglio 2012, diventerà un obbligo** con la conseguenza che **le denunce difformi verranno considerate irregolari**. Questo almeno dice l'accordo.

Nei prossimi giorni e nell'incontro che tutte le Casse terranno a Roma, il prossimo 16 dicembre, verranno fornite ulteriori indicazioni ma è evidente che l'applicazione di queste norme comporterà un carico di lavoro per le piccole imprese non ancora abituate a consegnare i prospetti delle ore lavorate dai propri dipendenti, suddiviso per cantiere.

Oltre a questo aspetto va considerato che **non esiste una legge** od una normativa collegata che obbliga le Casse ad emettere Durc irregolari **utilizzando la congruità nel caso di "lavori privati"** (a prescindere dai 70.000,00 €) ed allo stesso modo è stato ignorato il suggerimento dato dalla nostra Cassa che proponeva di applicare la congruità, almeno per il primo periodo (uno o due anni), per i soli lavori pubblici. Se ciò comporterà un contenzioso sarà il tempo a dirlo.

Si è inoltre deciso di procedere senza avere attivato un periodo di prova e questo comporterà problemi, a meno che non intervengano aggiustamenti (verifica di giugno 2012); infatti le imprese e gli uffici paghe dovranno gestire problematiche tipo quella legata alla distinzione tra lavori privati e pubblici e nel primo caso tra quelli con importo superiore o inferiore ai 70.000,00 €.

Per quanto ci riguarda, a livello organizzativo, non esistono problemi in quanto siamo pronti, sin dal 2008, per ricevere le denunce suddivise per cantiere.

Cassa Edile Emilia Romagna

Abbiamo deciso di informarVi dell'accordo del 16 novembre per darVi più tempo per gestire questa importante novità e vi terremo, come sempre, informati sullo sviluppo di questa delicata situazione.

Vi raccomandiamo di rileggere la nostra comunicazione n. 237 dell'aprile di quest'anno.

Interpello Part - Time


Trasmettiamo, in allegato, copia dell'interpello n. 43/2001 emanato l'11 novembre u.s. dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al superamento dei limiti quantitativi dei rapporti di lavoro a tempo parziale nel settore dell'edilizia.

Ponte del 9 dicembre e Festività Natalizie

Il 9 dicembre gli uffici della Cassa Edile Cedaiier e della Scuola Edile Artigiana rimarranno chiusi.

Non sono invece previste chiusure degli uffici durante il periodo delle festività natalizie.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli


Addi, 16 novembre 2011

Comitato della Bilateralità

delibera n. 1/2011

tra

Ance

Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai

Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci - PL

Aniem

e

Fenea-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Dal prossimo 1° gennaio 2012 le Casse Edili sono tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l'elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.
2. Dal mese di aprile 2012 le Casse Edili sono tenute ad attivare un "contatore di congruità" che consenta la comparazione dei livelli minimi (definiti dall'Avviso comune del 23 ottobre 2010) di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell'imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.
3. Dalla stessa data del punto precedente, tutte le Casse Edili attiveranno una fase sperimentale di verifica della congruità della manodopera, utilizzando il richiamato "contatore", non collegata al rilascio del DURC.
4. Nel mese di giugno 2012 il Comitato della bilateralità si incontrerà per la verifica dei risultati della fase di sperimentazione, anche al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure operative.
5. Dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese avranno l'obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, secondo quanto previsto al punto 1,

pena la irrecevitabilità della denuncia stessa e la conseguente segnalazione di irregolarità dell'impresa alla BNI.

6. Dal 1° ottobre 2012 i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera secondo quanto previsto dal citato Avviso comune delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare
7. Alla CNCE è affidato il compito di fornire alle Casse Edili le indicazioni operative necessarie all'applicazione del presente accordo e a segnalare alle sottoscritte Associazioni eventuali difficoltà applicative o comportamenti difforni alle predette indicazioni da parte degli enti territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



CNA COSTRUZIONI



ANAEPA CONFARTIGIANATO



FIAE - CASARTIGIANI



CLAAI - Dipartimento Edilizia



ANCPL-LEGACOOP



FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE



AGCI - PL




ANIEM



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Roma, 11 novembre 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Prot. 37/0005093

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro part-time in edilizia – superamento dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.

In particolare, l'istante chiede se l'assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un'azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori *part time* contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, comma 3. L'interpellante fa riferimento all'ipotesi in cui lo stesso prestatore sia titolare di altro contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore ed espleti, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro, si rappresenta quanto segue.

La problematica evidenziata non può prescindere evidentemente dall'esame di eventuali disposizioni contenute nel contratto collettivo di riferimento **al quale va quindi demandato il compito di fornire indicazioni in ordine al numero massimo di lavoratori da poter assumere in *part time***. Va infatti ricordato che l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000 attribuisce espressamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale, territoriale ovvero aziendale, la possibilità di determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ciò premesso, per quanto concerne il settore dell'edilizia, questo Ministero con risposta ad interpello n. 8/2011 ha già chiarito la portata e il campo di applicazione della disposizione normativa di cui sopra nell'ambito del vigente CCNL firmato il 18 giugno 2008.

L'art. 78 del CCNL Industria Edilizia dispone, infatti, che non è consentita l'assunzione di operai *part time* in misura superiore ad una percentuale del 3% del totale del personale occupato con contratto a tempo indeterminato, prevedendo, tuttavia, la possibilità di impiegare almeno un lavoratore a tempo parziale laddove, con la suddetta assunzione, non venga superato il limite del 30% degli operai *full time* dipendenti dalla stessa impresa.

La medesima disposizione contrattuale esclude dal contingentamento alcune categorie di lavoratori *part time*, in ragione della tipologia dell'attività espletata ovvero la cui riduzione dell'orario di lavoro sia determinata da comprovati motivi di salute.

Nello specifico, possono essere stipulati eccedendo i limiti quantitativi in questione contratti *part time* con personale impiegatizio ed operaio non adibito alla produzione (ad esclusione degli autisti), con quello di quarto livello, nonché occupato in lavori di restauro e archeologici, ovvero beneficiario di trattamento pensionistico.

Non sono altresì computabili le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a *part time*, giustificate da gravi problemi di salute del richiedente ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità, adeguatamente comprovate.

L'ipotesi prospettata dall'istante non rientra nell'alveo delle esplicite esclusioni menzionate e pertanto sembrerebbe integrare una violazione della disposizione contrattuale, qualora l'ulteriore contratto *part time* sia stipulato in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi fissati. Tale soluzione, peraltro, consentirebbe di evitare eventuali condotte elusive della disciplina contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

SC/MT - 1471